

COMUNE DI PARTINICO  
Provincia di Palermo

Servizio Affari Sociali

Capitolato d'oneri per l'affidamento della fornitura di pane per L'ANNO 2008 presso la Casa di Riposo e gli Asili Nido Comunali..

ART. 1

La fornitura di cui in oggetto viene regolata dal seguente capitolato.

ART. 2

Il Comune, tramite gli impiegati addetti ai servizi interessati, provvederà ad effettuare le ordinazioni del pane occorrente in relazione alle necessità giornaliere della Casa di riposo e gli asili nido comunali.

ART.3

La fornitura dovrà essere effettuata anche nelle more della stipula del rapporto contrattuale, con semplice ordine da parte dei responsabili dei servizi interessati.  
Resta facoltà dell'Amministrazione effettuare un controllo della fornitura.

ART. 4

Gli impiegati addetti provvederanno ad effettuare le richieste anche a mezzo comunicazione telefonica e comunque, tramite bollettario a madre e figlia ,a firma degli stessi.Le forniture saranno richieste in diverse soluzioni e in relazione al fabbisogno dei servizi. La Ditta, ricevuta l'ordinazione, provvederà alla consegna del pane entro giorni 1 (uno) dall'ordine.  
Le forniture dovranno essere rese franco sede Casa di Riposo e asili nido .

ART. 5

Le caratteristiche del pane sono quelle riportate nell'elenco allegato. I prezzi sono stati determinati attraverso indagini di mercato, e rimarranno invariati per tutto il periodo della fornitura

#### ART. 6

Il pane da fornire dovrà essere di ottima qualità, il prodotto deve essere genuino, deve aver raggiunto il giusto grado di lievitazione ed il suo contenuto massimo di umidità, conforme alle percentuali fissate dalla legge. Il pane dovrà essere morbido e fresco di giornata .

#### ART.7

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere in regola con la legge sull'IVA, vistata per presa in carica dai Responsabile dei Servizi.

#### ART. 8

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra Comune e ditta in ordine all'esecuzione dei patti stipulati, sarà competente il Foro di Palermo.

#### ART. 9

La consegna del pane, confezionato per singolo pezzo nell'apposito sacchetto di carta "per alimenti", dovrà essere corredata dalle bolle di accompagnamento.

#### ART. 10

Nel caso in cui la merce fornita non corrisponda ai requisiti richiesti, l'impiegato addetto al servizio restituirà la fornitura contestandola per iscritto, anche successivamente, e la Ditta avrà l'obbligo, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Amministrazione, fatturandola, perciò, una sola volta, di ripetere la fornitura.

Nel caso in cui la ditta violi, ripetutamente, i termini stabiliti per la consegna della merce, o che abbia avuto contestato più volte la qualità della fornitura senza alcuna giustificazione, l'Amministrazione comunale si riserverà il diritto di rescindere il contratto, senza che la ditta possa proporre alcuna pretesa.

#### ART. 11

L'accettazione da parte del ricevente della merce consegnata, non solleva la Ditta fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della

merce consegnata non rilevanti al momento della consegna.

#### ART. 12

L'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del compenso spettante alla ditta fornitrice, a presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa e comunque, nel caso di ritardo, non oltre 60 giorni.

#### ART. 13

A garanzia degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria presterà cauzione definitiva nelle forme consentite dalla legge per un importo pari al  $1/20$  dell'importo contrattuale, e valida temporalmente fino alla cessazione del rapporto contrattuale.

#### ART. 14

L'appalto della fornitura avrà la durata di anni due decorrenti dal 01.01.2008 al 31.12.2008.

#### ART.15

Nel caso in cui l'Ente avesse necessità di altra tipologia di pane non prevista nell'elenco allegato, la Ditta si impegna ad effettuare la fornitura alle stesse condizioni contrattuali, applicando i prezzi di mercato.

#### ART. 16

Le spese contrattuali e di registrazione fiscale, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

#### ART. 17

Per quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le norme di legge in materia e più specificatamente le norme del capitolato generale d'oneri per le forniture e i servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato.

